

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2285 del 29/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Bologna (BO), via Zamboni n. 8, c.a.p. 40126, richiesta dalla CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l. per l'attività di laboratorio analisi per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2403 del 28/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventinove APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Bologna (BO), via Zamboni n. 8, c.a.p. 40126, richiesta dalla CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l. per l'attività di laboratorio analisi per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-4231 del 02/11/2016, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 371970/2016 e con scadenza di validità in data 06/11/2031 al LABORATORIO ANALISI CARAVELLI s.r.l. (C.F. 03298570379 e P.IVA 03298570379), così come volturata da Arpae - AACM con DET-AMB-2025-5621 del 02/10/2025, per area di gestione dell'attività laboratorio analisi svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Bologna in data 23/12/2025 e acquisita da Arpae con PG/2026/2027 del 08/01/2026 (**pratica Sinadoc 2579/2026**) dal procuratore della CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l. (C.F. 01094970330 / P.IVA 01094970330), con sede legale in via Giovanni X n. 88H, c.a.p. 40026, Imola, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di laboratorio analisi svolta presso lo stabilimento sito in via Zamboni n. 8, c.a.p. 40126 Bologna, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Bologna};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata a seguito del progetto di installazione di un sistema di trattamento tramite filtrazione a carboni attivi e resine a scambio ionico dei reflui prodotti dai sistemi automatizzati di diagnostica chimica e immunochimica, e contestuale presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico

integrato.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di Modifica Sostanziale con aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Nulla osta acustico del Comune di Bologna - Settore transizione ecologica e ufficio clima (PG/2026/4961 del 13/01/2026);
- Parere per la matrice scarichi idrici del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (PG/2026/58391 del 30/03/2026);
- Parere per la matrice scarichi idrici del Comune di Bologna (PG/2026/64679 del 09/04/2026);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae – AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da Arpae - APAM - Servizio Territoriale.

CONSIDERATO che la CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l., per l'esercizio dell'attività di laboratorio analisi svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l. (C.F 01094970330 e P.IVA 01094970330) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Bologna, via Zamboni n. 8, c.a.p. 40126, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e domestiche"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Bologna con richiamo alla dichiarazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI SOSTITUIRE la succitata precedente AUA, adottata da Arpae con DET-AMB-2016-4231 del 02/11/2016, con scadenza di validità in data 06/11/2031, ed il successivo atto di voltura adottato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-5621 del 02/10/2025, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla sostituzione del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e della successiva modifica del medesimo;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bologna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bologna e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l. ubicato in via Zamboni n. 8,
c.a.p. 40126, Comune di Bologna (BO).**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs.
152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003**

1. Classificazione degli scarichi

Scarichi denominati SP1 ed SP2 nella pubblica fognatura mista di via Zamboni (afferente al depuratore comunale di Bologna) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali derivanti dalle attività del laboratorio analisi, unitamente ad acque reflue domestiche dei servizi igienici.

Le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate tramite sistemi di filtrazione e disinfezione tramite ozono.

Ciascuno scarico è dotato di pozzetto di campionamento (rispettivamente PC1 e PC2).

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con Prot. n. 265774/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/64679 del 09/04/2026), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 26423 del 30/03/2026.

Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana:

· Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- “Planimetria scarichi” senza scala e “Relazione tecnica”, datate 22/12/2025 (agli atti di Arpae con PG/2026/2027 del 08/01/2026)

Pratica Sinadoc n. 2579/2026

Documento redatto in data 27/04/2026



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 961310 / 2025 Richiesta di modifica sostanziale di AUA CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA S.R.L. VIA LUIGI ZAMBONI, 8. RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di laboratorio analisi chimiche nello stabilimento sito in VIA LUIGI ZAMBONI, 8 , acquisita al P.G. n. 961310 / 2025 del 23/12/2025;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque di acque reflue in fognatura è pervenuto parere favorevole condizionato espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota prot 26423 del 30/03/2026

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente
La Direttrice Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE



HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di BOLOGNA
Dipartimento Riqualificazione Urbana
Settore Ambiente ed Energia
Piazza Liber Paradisus n.10 Torre A
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Area Autorizzazioni ambientali ed energia - Area
Metropolitana
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 30 marzo 2026
Prot. n. 0026423/26

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:

- Rif. pratica Hera n° 18/2026 Richiesta di parere Prot. 1019 del 08/01/2026;
- Rif. pratica SUAP P.G.5141/2026.

▪ Ragione sociale ditta	CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ZAMBONI, 8 - BOLOGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lab. analisi
▪ Portata massima autorizzata	1200 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vedi testo del parere
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BOLOGNA-IDAR, VIA WILLIAM SHAKESPEARE 29 BOLOGNA

D.P.R. 59/2013. RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA VIGENTE PER LA DITTA "CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA S.R.L." SITA IN VIA ZAMBONI 8 – BOLOGNA
Pratica SUAP 5141/2026

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata dal Sig. CADAMURO STEFANO c.f. CDMSFN78P09E473Q in qualità di consulente della ditta richiedente **CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA S.R.L.** con sede legale in Imola (BO) via Giovanni X, n.88/H e stabilimento in Bologna, Via Zamboni, n.8 esercente l'attività di **LABORATORIO ANALISI CLINICHE**; esaminata la documentazione :

Cerba Healthcare S.R.L. , nell'unità laboratoristica di Via Zamboni, n.8 a Bologna intende potenziare l'offerta analitica con l'installazione di analizzatori per parametri chimico-clinici e immunologici che comporteranno una variazione quali-quantitativa degli scarichi industriali.

Allo stato attuale il laboratorio è autorizzato con la DET-AMB-2016-4231 allo scarico di acque reflue



industriali, costituite dagli scarichi dei lavandini dell'area laboratoristica. La DET-2016-4231, in origine intestata alla società "Laboratorio d'Analisi Caravelli S.R.L.", è stata volturata con DET-AMB-2025-5621 del 02/10/2025 a Cerba Healthcare Emilia Romagna S.R.L.

Più nello specifico gli strumenti installati sono denominati:

- Cobas 801: analizzatore immunologico per test immunologici in vitro con tecnologia a elettrochemiluminescenza (ECL); numero di test fino a 300 test/h
- Cobas 503: analizzatore chimico clinico per test fotometrici per una vasta gamma di analiti; numero di test fino a 1000/h

A servizio di tali strumenti saranno installati:

- N.2 sistemi di produzione di acqua deionizzata partendo da acqua potabile di acquedotto. Ogni sistema è composto da un'unità di osmosi seguita da uno scambiatore a resine a letto misto;
- N.1 sistema di depurazione degli scarichi dei due analizzatori di tipo modulare e composto da un modulo di controllo e trattamento WTEu, 2 pompe di rilancio WTEp delle acque grezze all'unità centrale WTEu, 2 sistemi di filtrazione WTEf uno di backup all'altro.

Gli scarichi grezzi dei due sistemi COBAS sono pompati verso l'unità WTEu e da essa all'unità di filtrazione WTEf in quel momento attiva. All'interno di tale unità di filtrazione ha luogo un passaggio su filtri a carbone vegetale. Dalle unità WTEf i reflui filtrati ritornano all'unità WTEu e qui esposti al contatto con ozono prodotto da lampade ultraviolette. Il refluo procede quindi allo scarico finale.

Le unità WTEf sono alternativamente funzionanti e quella inattiva è sempre disponibile per il back up. L'esigenza di sostituire l'unità avviene tramite diagnostica interna alla macchina con segnale rilevato da remoto dalla ditta incaricata della manutenzione.

Non è previsto l'utilizzo di sostanze pericolose di cui alla tab.5 All.3 Dlg.152/2006 o altre con frase H350 tuttavia sono presenti reagenti classificati con frase H400 "molto tossico per gli organismi acquatici".

Gli scarichi domestici dei servizi igienici rimangono immutati rispetto allo stato di fatto.

Il quadro degli scarichi è così definito

Scarico di acque reflue industriali SP2

-Scarico di acque reflue industriali costituite dai concentrati dei n.2 sistemi di deionizzazione dell'acqua
-Scarico di acque reflue industriali derivanti dagli analizzatori COBAS, successivamente depurate dal sistema WTE

Tali scarichi si generano al piano terra, qui si uniscono, e poi procedono al piano seminterrato dove è presente un misuratore di volume (CL2) e il pozzetto di prelievo PC2.

Il pozzetto di prelievo, stante le difficoltà tecniche di realizzazione sottotraccia, è stato realizzato sopratraccia, in materiale plastico e con adeguato salto per facilitare le operazioni di prelievo. Si ritiene valida la soluzione proposta.

Scarico di acque reflue industriali SP1

-Scarico di acque reflue industriali derivanti dai lavandini del laboratorio. E' lo scarico già autorizzato e provvisto di misuratore di volume CL1 e pozzetto di prelievo PC1.

Entrambe gli scarichi, SP1 e SP2 recapitano nella rete condominiale e successivamente alla fognatura mista di via Zamboni afferente al depuratore IDAR di Bologna.

La quantità di acque reflue prodotte è dell'ordine di 1000 - 1200 mc/anno con portata giornaliera massima di circa 4 mc. Il laboratorio è attivo per 300 g anno, 6 giorni alla settimana e con numero di addetti pari a 10 al momento della presentazione della presente istanza.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali recapitanti in SP1 e SP2;
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque recapitanti in SP1 e SP2 dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
 - in ragione della presenza di sostanze con frase di rischio H400 si richiede di effettuare almeno una volta/anno e per almeno 3 anni dalla data di attivazione dello scarico un'analisi del sottoscarico SP2 nel pozzetto PC2 per almeno i seguenti parametri: pH, COD, BOD5, Tensioattivi totali, Test di tossicità alla Daphnia Magna. Le analisi dovranno:
 - essere effettuate da laboratorio terzo accreditato UNI EN ISO 17025 per gli specifici parametri;
 - Riportare il numero di giorni trascorsi dall'ultimo cambio del filtro a carboni
 - Il prelievo dovrà essere effettuato con modalità e tempistiche atte ad escludere lo scarico contemporaneo del sistema di demineralizzazione.
 - Con logica di ottimizzazione il titolare può integrare i parametri elencati sopra, con gli altri utili al calcolo tariffario: azoto ammoniacale, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali, per entrambe gli scarichi SP2 e SP1 e utilizzabili dalla Scrivente Società in sede di denuncia scarichi annuale.
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto

- copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - 11) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
 - 12) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - 13) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
 - 14) **Prescrizioni su documentazione e installazione.**
I rapporti di prova delle analisi sullo scarico SP2 dovranno essere trasmessi, entro 60 giorni dal campionamento, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
 - 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo,**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

Allegati:


Allegato 1. Planimetria pozzetti di prelievo. Documento di 1 pagina.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

PIANTA PIANO INTERRATO

All.1 Parere 18_2026 pag 1 di 1



Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l. ubicato in via Zamboni n. 8,
c.a.p. 40126, Comune di Bologna (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata sottoscritta in data 22/12/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che "l'esercizio dell'attività della ditta e dell'impiantistica che sarà al suo esterno installata non comporteranno il superamento dei valori limite stabiliti dalle norme vigenti".
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Bologna - Settore transizione ecologica e ufficio clima, Prot. n. 8 del 13/01/2026, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna - Settore transizione ecologica e ufficio clima, con nulla osta acustico Prot. n. 8 del 13/01/2026 (agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana con PG/2026/4961 del 13/01/2026). Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 sottoscritta in data 22/12/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società CERBA HEALTHCARE EMILIA ROMAGNA s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/2027 del 08/01/2026).

Pratica Sinadoc n. 2579/2026

Documento redatto in data 27/04/2026



Comune
di Bologna

PROT. UFF. N. 8
del 13/01/2026

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129 - Bologna

E, per conoscenza:

Siro Albertini

Arpae AACM - Unità AUA ed Acque reflue

via San Felice n. 25

40122 - Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PG 961310/2025 - Richiesta modifica sostanziale AUA per la ditta Cerba Healthcare Srl
sita in via Zamboni n. 8. **Contributo istruttorio in merito alla componente acustica.**

Con PG 961310/2025 è stata attivata da Cerba Healthcare Srl l'istanza di modifica sostanziale della vigente AUA riguardante la sede di via Zamboni n. 8, presso la quale sono svolti servizi di analisi chimiche nel settore sanitario. Nella documentazione allegata all'istanza è presente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il tecnico competente in materia precisa che la variante è riferita alla *"...installazione di un sistema di trattamento dei reflui prodotti dai sistemi automatizzati di diagnostica chimica e immunochimica Cobas e l'installazione di n. 2 nuovi sistemi di deionizzazione dell'acqua di acquedotto a servizio dei sistemi automatizzati di diagnostica chimica e immunochimica"*, dichiarando che tali macchinari *"...non rappresentano sorgenti sonore"*. È ulteriormente dichiarato che *"...l'unica sorgente di rumore è rappresentata da una unità di condizionamento a pompa di calore della marca AERMEC alloggiata all'esterno dell'edificio della ditta senza generare emissioni sonore apprezzabili nell'ambiente esterno durante il suo esercizio nel periodo diurno."*

Dipartimento urbanistica, casa e ambiente

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna



Prendendo atto che il tecnico competente dichiara che *"...l'esercizio dell'attività della ditta e dell'impiantistica che sarà al suo esterno installata non comporteranno il superamento dei valori limite stabiliti dalle norme vigenti"*, il quale si assume la responsabilità di rispondenza e di veridicità di quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva, relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi alla modifica sostanziale in oggetto.

Cordiali saluti,

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.